

02 Gennaio 2015

SOMMARIO

	♦ In evidenza	Pag. 1
	♦ Principali adempimenti mese di gennaio 2015	Pag. 1
	♦ Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE	Pag. 2
	♦ Limiti 2015 per contabilità ordinaria e semplificata	Pag. 3
	♦ Assicurazione contro gli infortuni domestici	Pag. 4
	♦ Collaborazione volontaria (voluntary disclosure)	Pag. 5



In evidenza

MANCATI VERSAMENTI IMU E TASI

- I soggetti che non hanno versato entro il 16.12.2014 quanto dovuto a titolo di Imu o di Tasi possono fruire del ravvedimento operoso. Per chi pagherà entro il 14.01.2015 (ovvero entro 30 giorni) la sanzione è fissata al 3%, oltre agli interessi legali sempre nella misura dell'1% annui. Pagando dopo il 30° giorno successivo alla scadenza, ma entro il 30.06.2015, data di presentazione della dichiarazione 2014, la sanzione sarà pari al 3,75% più gli interessi legali.
- Per ritardi ancora maggiori è prevista una sanzione pari al 30%.



Principali adempimenti mese di gennaio 2015

Giovedì 1 gennaio	IVA	Esportatore abituale - Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1.01.2015 la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento dovrà essere effettuata direttamente dall'esportatore abituale (D.Lgs. 175/2014).
	Interesse legale	Modifica - Dal 1.01.2015 la misura del saggio degli interessi legali passa dal 1% allo 0,5% (decreto MEF 11.12.2014).
Domenica¹ 25 gennaio	IVA	Elenchi Intrastat mensili e trimestrali - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trimestre precedente.
Lunedì 26 gennaio	Imu	Agricoltura - Termine di versamento dell'IMU sui terreni agricoli ex montani che hanno perso l'esenzione (D.L. 16.12.2014, n. 185).
Sabato 31 gennaio	IVA	Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o trimestre precedente mediante il modello polivalente. Il decreto semplificazioni fiscali modifica la periodicità di presentazione della comunicazione, prevedendo una cadenza annuale e per operazioni di importo complessivo superiore a € 10.000 annui.
	Collocamento obbligatorio	Denuncia annuale - Presentazione del prospetto informativo del personale impiegato, ai sensi dell'art. 9 L. 68/1999.
	Contributo revisori contabili	Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro, mediante bollettino postale premarcato intestato a Consip SpA (D.M. 24.09.2012).
	Canone RAI	Versamento - Termine di versamento del canone annuale RAI o della rata trimestrale o semestrale.

Note

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio, retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti. Nella maggioranza dei casi è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1). In alcuni casi, però, il modello MINI non è sufficiente. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In tali casi, deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa. L'ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad esempio, redditi e trattamenti economici) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. L'attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'Inps entro il 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. Se il dichiarante rileva inesattezze nell'attestazione o non ha ricevuto l'attestazione medesima entro il 15° giorno lavorativo, al fine di rettificare l'attestazione o integrare la DSU per il calcolo dell'ISEE, compila il modulo integrativo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)	Definizione	<ul style="list-style-type: none"> La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).
	Finalità	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate e in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU (dichiarante) che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.
	Validità	<p>La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15.01 dell'anno successivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare le variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare (ISEE corrente). È facoltà degli enti erogatori chiedere la presentazione di una DSU aggiornata.
PRESENTAZIONE	Uffici destinatari	<ul style="list-style-type: none"> La DSU si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o a un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all'Inps, collegandosi al sito Internet www.inps.it.
	Portale ISEE	<ul style="list-style-type: none"> Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" - "Servizi per il Cittadino", al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'Inps. Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "Il PIN on line" del sito Inps. Nel portale ISEE il cittadino potrà presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita, che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.



Limiti 2015 per contabilità ordinaria o semplificata

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

L'art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

CONTRIBUENTI	ATTIVITÀ ESERCITATA	LIMITE DI RICAVI O COMPENSI (anno precedente)	REGIME CONTABILE "NATURALE"
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Fino a € 400.000,00	Semplificato
	Altre attività	Fino a € 700.000,00	
Esercenti arti e professioni	-----	Qualsiasi	
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Oltre € 400.000,00	Ordinario
	Altre attività	Oltre € 700.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali • Cooperative • Enti commerciali 	Qualsiasi attività	Nessun limite di ricavi	



Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 12,91 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI

Soggetti obbligati

Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa **tra i 18 ed i 65 anni**, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

Attività esercitata

Per lavoro svolto in ambito domestico s'intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.

L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Infortuni

- L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi **un'inabilità permanente** al lavoro non inferiore al 27%.
- Sono coperti anche i casi di **infortunio mortale**, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.

Rendita

La prestazione consiste in una rendita vitalizia calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

Importo

Il premio assicurativo è fissato in **€ 12,91 annui**, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

Versamento

Entro il 31.01 di ogni anno.

Esenzioni

- Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
 - appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

Sanzioni

- Nel caso di mancato pagamento del premio è dovuta una somma aggiuntiva di importo **non superiore all'ammontare del premio stesso**.
- I premi e le somme aggiuntive possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'Inail.

PREMIO ASSICURATIVO



Collaborazione volontaria (voluntary disclosure)

La procedura di collaborazione volontaria potrà essere attivata dai soggetti che detengono patrimoni non dichiarati, non necessariamente all'estero. Infatti, accanto a una procedura prevista esclusivamente per persone fisiche che non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie e patrimoniali detenute e costituite all'estero, è stata prevista anche la possibilità, aperta a tutti i soggetti, di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta. Nonostante la gravosità della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, si ricorda il generale aumento della collaborazione dei paesi che finora hanno difeso il segreto bancario, con conseguente minore "protezione". Si propone una prima sintesi del provvedimento che sarà successivamente approfondito.

EMERSIONE CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO	Soggetti	Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 Tuir, residenti in Italia.	
	Oggetto	Regolarizzazione delle violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale per la costituzione o detenzione di attività finanziarie e patrimoniali fuori del territorio dello Stato.	Compite fino al 30.09.2014 .
	Termine	La procedura può essere attivata fino al 30.09.2015 .	
FINALITÀ	La procedura di collaborazione volontaria è finalizzata alla definizione delle sanzioni per le violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio.	Per le imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap e IVA, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta.	
RICHIESTA	Indicazione spontanea all'Amministrazione Finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, di tutti gli investimenti e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero. Anche indirettamente o per interposta persona.	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere forniti: <ul style="list-style-type: none"> i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione; unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. 	
PERIODI COPERTI	Periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione.	<ul style="list-style-type: none"> Non si applica il raddoppio dei termini per i capitali detenuti in Paesi black list. Si applica il raddoppio dei termini relativo al monitoraggio fiscale. 	
CAUSE OSTATIVE	La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.	Anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta , anche indirettamente o per interposta persona.	
VOLUNTARY "DOMESTICA"	Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche i soggetti diversi dai destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), compresi i contribuenti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi. Sono quindi compresi tutti i soggetti, incluse le società.	La procedura è finalizzata a sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30.09.2014 .	